



COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Attività Politiche Sociali

Via Giuseppe Verdi - 08029 Siniscola (NU) - Tel. 0784/870864-858 Fax 0784/878300 - e-mail: servizisociali@comune.siniscola.nu.it
- pec: servizisociali@pec.comune.siniscola.nu.it

Capitolato Tecnico

per l'affidamento in concessione di n. 2 campi comunali finalizzato al trasporto e alla vendita del frutto tipico locale
“Sa Pompia”



Annualità 2020

CIG Z6E2C15457

RDO: rfq_351587

Art.1

Oggetto dell'appalto

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione di n° 2 campi comunali finalizzati al trasporto e alla vendita del frutto "Sa Pompia". Nei Campi comunali di "Janna e' Frore" e di "Su Manganu" sono presenti numerose piante da frutto di pompia, il cui frutto è in piena fase di maturazione e che pertanto risulta essere pronto per la raccolta. Il raccolto è stimato in n°30.000 frutti (circa 60 frutti in media in circa 500 piante in produzione).

Art. 2

Finalità del servizio

L'affidamento dei campi comunali di cui all'art.3 del presente capitolato è finalizzato al trasporto del frutto e alla sua vendita.

Art. 3

Luogo di esecuzione del servizio

I campi sono siti a Siniscola più precisamente:

- 1 campo in Località "Janna e Frore"
- 1 campo in Località "Su Manganu"

Art. 4

Decorrenza e Durata dell'appalto

L'appalto dovrà essere svolto dal mese di febbraio 2020 al 31 marzo 2020.

Art. 5

Tipologia degli interventi

Le prestazioni che l'aggiudicatario dovrà garantire consistono in:

- ✓ Trasporto del frutto;
- ✓ Vendita del frutto;

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al trasporto e alla successiva vendita del frutto. Il frutto, in attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n°7 del 28.01.2020, dovrà essere regolarmente venduto a terzi al costo di € 1,00 a pezzo.

Art. 6

Importo dell'appalto

Il valore presunto del presente appalto è di euro 30.000,00. La Ditta dovrà trasferire al Comune il corrispettivo di € 0,70, oltre il rialzo proposto in sede di gara, per ciascun frutto venduto.

La differenza è considerato utile per la Ditta per le spese di gestione, di trasporto e di vendita.

Art. 7

Trasporto e vendita del frutto

Il frutto sarà venduto ai privati cittadini e/o ditte interessate all'acquisto. Ciascun frutto dovrà essere venduto dall'aggiudicatario, come da Deliberazione di Giunta Comunale G.C. n°7 del 28.01.2020, all'importo di 1,00 € (uno).

Si precisa che il costo del frutto è comprensivo di iva trattandosi di somme pagate dagli acquirenti, mentre l'importo da corrispondere in favore del Comune non è soggetto all'iva.

Art. 8

Applicazione delle norme del c.c.n.l. e di altre disposizioni relative al personale

L'aggiudicatario deve garantire la gestione del servizio con l'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso.

Non è ammesso il ricorso a prestazioni lavorative di carattere autonomo e saltuario se non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.

Nel caso l'aggiudicatario utilizzi soci lavoratori è tenuto ad applicare integralmente le disposizioni contenute nella L. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni o norma successiva in quanto applicabile.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni relative all'assunzione obbligatoria dei disabili, ai sensi della L. 68/99, per tutta la durata contrattuale.

L'Amministrazione si riserva qualunque azione di controllo e di tutela dei lavoratori necessaria al fine del rispetto delle presenti disposizioni, nonché la possibilità di risolvere il contratto in danno all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è obbligato al rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, restando a suo completo carico tutte le spese necessarie per l'attuazione della suddetta norma.

Il nominativo del Responsabile della Sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione appaltante.

Art. 9

Oneri a carico dell'aggiudicatario

Oltre a quanto stabilito negli altri articoli del presente capitolato, con la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario assume in concessione n°2 campi comunali, meglio specificati nell'art.3, per tutta la durata del contratto. L'aggiudicatario provvede ad ogni spesa inerente il trasporto e la vendita del frutto "pompa", (per esempio disponibilità mezzi e strumentazione).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere il corrispettivo di € 0,70, oltre il rialzo proposto in sede di gara, per ciascun frutto venduto a terzi al costo unitario di 1,00 €, di cui all'art. 6, al Comune di Siniscola entro il 31.10.2020. In caso di ritardato pagamento dalla data fissata si applicano gli interessi in misura pari al Tasso Ufficiale di sconto; decorsi 60 giorni di mora, il concedente attiverà le procedure di escussione della garanzia fidejussoria per l'importo insoluto, fatta salva la risoluzione del contratto per inadempimento.

L'aggiudicatario dovrà versare quanto dovuto al Comune di Siniscola anche in caso di furto del frutto subito o di furto di denaro.

Entro il 31.10.2020 dovrà essere presentato un report analitico, inerente la vendita del frutto e gli incassi derivanti dal servizio.

Art. 10

Oneri a carico dell'appaltante

L'Amministrazione Comunale di Siniscola garantisce la raccolta del frutto nei campi siti in Località "Janna e Frore" e "Su Manganu" tramite il personale impiegato nel Cantiere LavoroRAS 1.4.

Art. 11

Oneri di sicurezza

L'appaltatore esercita nei confronti del proprio personale tutti i poteri datoriali che gli sono propri e si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 12

Responsabilità dell'affidatario

L'Affidatario è responsabile dell'operato dei propri operatori e risponderà direttamente dei danni a persone o cose causati dagli stessi.

Il Comune, inoltre, è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al personale messo a disposizione dall'affidatario, durante l'esecuzione del servizio.

L'affidatario, in ogni caso, è tenuto a contrarre specifica polizza assicurativa per il proprio personale anche per la responsabilità civile verso terzi, secondo parametri adeguati all'entità e alle caratteristiche del servizio dallo stesso svolto.

Il Comune, infine, resta totalmente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra il soggetto affidatario ed il personale dipendente ed è sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze nei confronti del personale stesso.

Art. 13

CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del contratto, saranno demandate al giudizio del Tribunale Civile del Foro di Nuoro, con esclusione del collegio arbitrale.

Art. 14

INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato, il committente potrà applicare **penali** come di seguito esplicitato:

1. penale pecuniaria forfettaria € 370,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:

- mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro;
- mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili;
- mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;

2. penale pecuniaria forfettaria € 500,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:

- mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell'intervento nei tempi, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati;
- pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno ai campi;
- mancata comunicazione al Responsabile dell'Ufficio di Piano delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti.

L'Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all'appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale dell'aggiudicatario entro 5 giorni lavorativi dalla presa d'atto del fatto.

Alla contestazione dell'inadempienza l'aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o insufficiente giustificazione l'importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di **esigere la risoluzione di diritto** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (quale clausola risolutiva espressa) nel caso in cui l'appaltatore si renda colpevole per dolo o grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti casi:

- a) dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui l'aggiudicatario non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
- b) interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l'Amministrazione potrà rivalersi per danni subiti oltre che trattenere la cauzione versata;
- c) mancato inizio del servizio entro i termini indicati dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modificazioni e dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Siniscola.

Il Responsabile del Procedimento individuato è l'Assistente Sociale Paola Fronteddu.



Il Responsabile di servizio
Ass. Soc. Paola Fronteddu